



Ministero dell'istruzione e del merito

La Commissione elettorale centrale

Trasmissione pec e peo

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti
degli Uffici scolastici regionali - LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
per il tramite dell'USR di competenza

Al Sovrintendente scolastico per la Regione
Valle di AOSTA

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in
lingua italiana BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola in lingua
tedesca BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola delle
località ladine BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la
Provincia di TRENTO

e, p.c.

Al Capo dell'Ufficio di Gabinetto - SEDE

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione - SEDE

**OGGETTO: Verbali e tabelle riassuntive Nuclei elettorali provinciali. Elezioni CSPI 2024.
Chiarimenti**

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute alla Commissione elettorale centrale (CEC) da alcuni Nuclei elettorali provinciali in merito agli adempimenti di cui all'art. 34 dell'O.M. n. 234/2023 si comunica quanto segue.

Nell'ipotesi in cui si rilevino evidenti errori materiali nella trasposizione dei dati da parte di una Commissione elettorale di istituto (es. nel caso in cui dai verbali risulti che il candidato abbia ottenuto più voti di quanto risulti complessivamente per la lista di appartenenza) si invita il Nucleo elettorale provinciale a contattare la Commissione elettorale di istituto al fine di svolgere le opportune verifiche o richiedere i necessari chiarimenti/integrazioni.

In proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 34, O.M., il termine di sei giorni per l'invio della documentazione (Allegato 7) da parte del Nucleo elettorale provinciale al Nucleo elettorale regionale decorre dalla data di ricevimento del materiale (completo delle eventuali integrazioni/chiarimenti) da parte di tutte le commissioni elettorali di istituto afferenti all'ambito territoriale provinciale.

Inoltre, si ricorda che i rappresentanti di lista, eventualmente designati, ai sensi dell'art. 29 O.M. possono partecipare alle previste operazioni dei Nuclei territoriali provinciali e regionali per il tempo strettamente necessario all'esercizio delle loro funzioni. Al fine di consentire l'esercizio di tale diritto, il Presidente del Nucleo elettorale competente determina le modalità più idonee avuto riguardo all'interesse pubblico alla partecipazione, nonché della par condicio tra tutte le liste concorrenti. Resta fermo che la possibilità di partecipare è consentita solo ai rappresentanti di lista i cui nominativi siano stati tempestivamente comunicati, ai sensi dell'art. 29 O.M. Sul punto, il Nucleo territoriale competente, svolte le opportune verifiche, ammette il rappresentante a partecipare alle operazioni.

Per eventuali ulteriori richieste di chiarimenti urgenti per le vie brevi è possibile contattare la CEC al seguente recapito telefonico: 06 58492080.

IL PRESIDENTE DELLA CEC

Gildo De Angelis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993